|  |  |
| --- | --- |
| GRBDOPIS | **OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA** PROPOSTA**OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE***Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8**6310 Izola – Isola**Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110**E-mail:* *posta.oizola@izola.si**Web:* [*http://www.izola.si/*](http://www.izola.si/) |

Prot. n.: 373-1/2014

Data:

In virtù dell'articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [94/07](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692) – testo unico ufficiale, [76/08](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347), [79/09](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437), [51/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763), [40/12](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700) – Sigla: ZUJF, [14/15](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505) – Sigla: ZUUJFO, [11/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457) – Sigla: ZSPDSLS-1, [30/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356), [61/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901) – Sigla: ZIUZEOP-A e [80/20](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195) – Sigla: ZIUOOPE), dell'articolo 32 del Codice marittimo (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [62/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2603) – testo unico ufficiale, [41/17](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2066), [21/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887) – Sigla: ZNOrg e [31/18](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1401) – Sigla: ZPVZRZECEP), degli articoli 3 e 7 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. [32/93](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1993-01-1350), [30/98](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-1224) – Sigla: ZZLPPO, [127/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348) – Sigla: ZJZP, [38/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1847) – Sigla: ZUKN e [57/11](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2638) – Sigla: ORZGJS40), dell'articolo 5 del Decreto sui servizi pubblici di rilevanza economica – testo unico ufficiale (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18), degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola – testo unico ufficiale (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 5/18), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il ….. alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il seguente

**DECRETO**

**di modifica e integrazione del Decreto sul porto comunale di Isola**

Articolo 1

Nel Decreto sul porto comunale di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 24/15, 16/18 e 16/19), si modifica l'articolo 4 che recita ora come segue:

»Articolo 4

(dimensioni e finalità del porto comunale di Isola)

1. L'area del porto comunale di Isola comprende la superficie di terraferma, la superficie di mare e l'infrastruttura portuale.
2. La superficie di terraferma comprende:
* il molo doganale e la banchina della linghezza di circa 10m, tra il molo nord e il molo principale e dieci metri dal molo nord verso nord insieme al frangiflutti,
* il molo principale con il terreno pertinente, la parte allargata della via di accesso al molo principale, la via di accesso tra il frangiflutti e il muro di separazione in pietra,
* il mandracchio con il terreno pertinente e la banchina lungo il mandracchio,
* il molo nord e sud del mandracchio e il terreno pertinente,
* la banchina dalla via di accesso meridionale al molo sud del mandracchio, lungo Riva del Sole della lunghezza di circa 242m, fino all'angolo presso Campo alle Porte, lungo il parcheggio nella lunghezza di circa 118m, fino al terrapieno di fronte all'edificio della Scuola media di Isola,
* il terrapieno di fronte all'edificio della Scuola media di Isola e la banchina fino al bacino per il sollevamento dei natanti e il molo B, come previsto nel Piano di edificazione particolareggiato Porto turistico di Isola,
* le superfici a nord e a ovest degli edifici degli ex stabilimenti industriali »Riba«, »Argo«, l'area del parco Arrigoni e i terreni a nord dell'albergo »Delfin« fino al frangiflutti n. 1 e i frangiflutti nn. 1 e 2.
1. La superficie di mare comprende:
* l'area tra il molo nord (il molo doganale) e il molo principale, e 22m a nord del molo nord,
* l'area tra il molo principale, la banchina lungo il mandracchio che si estende lungo Riva del Sole, il parcheggio, per una lunghezza di cca. 118 m, il terrapieno di fronte alla Scuola media Isola, le superfici a nord degli ex stabilimenti industruali ”Riba” e „Argo”, l'area a nord del parco Arrigoni, i terreni a nord dell'albergo »Delfin« e dei frangiflutti n. 1 e 2,
* il corridoio di accesso ai porti di cui ai punti dal 2 al 6 del quarto comma del presente articolo.

(4) Le infrastrutture portuali comprendono lo spazio idrico, costiero e altro che include la zona di attracco, le parti edificate o non della costa, i frangiflutti, gli impianti, le coste operative, gli stabili e gli spazi nel territorio nel comune di Isola, destinati all’attuazione dell’attività portuaria, agli ormeggi, all’attracco e alla sicurezza delle imbarcazioni, alla costruzione e mantenimento delle imbarcazioni, al carico e scarico di persone e merci, alla conservazione, immagazzinamento e altre attività economiche legate a detta attività e al patrimonio che può essere ceduto in locazione per l’attuazione dell’attività di lucro.

(5) Le singole parti del porto hanno la seguente destinazione d'uso e comprendono le seguenti superfici di terraferma e del mare:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Molo nord (molo doganale):
 |  |
| destinazione d'uso: | porto pubblico cittadino, destinato al trasporto pubblico di passeggeri, al rifornimento delle imbarcazioni con carburante, all'approdo, ormeggio, ancoraggio, custodia delle imbarcazioni e all'esecuzione del controllo doganale e del controllo di frontiera, |
| a superficie di terraferma: | molo doganale e banchina nella lunghezza di circa 10m, tra il molo nord e il molo principale e dieci metri dal molo nord verso nord insieme al frangiflutti e circa 160m di frangiflutti incluso il muro di separazione e il frangiflutti dai due lati, |
| b superficie di mare:  | spazio di mare intorno al molo nord, l'acquatorio a nord del molo principale e l'acquatorio della prolungazione del molo principale. |
| 1. Molo principale:
 |  |
| destinazione d'uso: | porto destinato in primo luogo alle imbarcazioni da pesca e per la maricoltura, e dopo al 1° gennaio 2021 anche alle altre imbarcazioni, considerando che a partire dal 1° gennaio 2021 hanno precedenza le nuove imbarcazioni da pesca e per la maricoltura, |
| a superficie di terraferma: | area del molo principale nella lunghezza complessiva di circa 215m, compresa la parte allargata della via di accesso al molo principale, il muro di separazione e il frangiflutti, |
| b superficie di mare: | corridoio marino, destinato alla manovra e all'ormeggio delle imbarcazioni lungo il molo principale |
| 1. Mandracchio:
 |  |
| destinazione d'uso:  | nella parte sudoccidentale, lungo la costa porto peschereccio, destinato alle imbarcazioni da pesca e alle imbarcazioni per la maricoltura della lunghezza fino a 10m; nella parte sudorientale porto peschereccio, destinato alle imbarcazioni da pesca e alle imbarcazioni per la maricoltura della lunghezza fino a 15m; nella parte nordorientale porto locale con regime particolare per l'importanza dell'aspetto della città (allegato grafico con contrassegno 3A) – il regime particolare si prescrive nelle Condizioni generali,  |
| a superficie di terraferma: | banchina del piccolo molo nord del mandracchio e parte sudoccidentale del mandracchio della lunghezza complessiva di circa 65m, porto destinato alle imbarcazioni da pesca e per la maricoltura e all'ormeggio breve di imbarcazioni per il rifornimento di carburante ed altre attività in accordo con il gestore del porto e parte terrestre della superficie di circa 700 m2 della parte nordoccidentale della p.c. 1108 C.c. Isola con il pertinente frangiflutti,banchina del molo sud del mandracchio e della parte sudorientale del mandracchio della lunghezza complessiva di circa 58m, porto destinato alle imbarcazioni per la pesca e la maricoltura e la parte terrestre della p.c. 1108 C.c. Isola della superficie di circa 490 m2 nella sua parte sudoccidentale,nella parte nordorientale del mandracchio, lungo la costa nella lunghezza di circa 90m, porto locale con regime particolare per l'importanza dell'aspetto della città (allegato grafico con contrassegno 3A). |
| b superficie di mare: | corridoio marino destinato alla manovra e all'ormeggio delle imbarcazioni. |
| 4 Lungo il piccolo molo sud del mandracchio: |  |
| a destinazione d'uso:  | porto peschereccio, destinato alle imbarcazioni per la pesca e la maricoltura,  |
| b superficie di mare: | corridoio marino destinato alla manovra e all'ormeggio delle imbarcazioni lungo il piccolo molo sud del mandracchio. |
| 1. Lungo Riva del Sole:
 |  |
| a destinazione d'uso:  | porto locale destinato agli ormeggi giornalieri, comunali e agli ormeggi a tempo determinato per finalità particolari,  |
| b parte di terraferma: | area della lunghezza di circa 242m dal punto di contatto tra la via di accesso al piccolo molo sud del mandracchio lungo Riva del Sole fino all'angolo di Campo alle Porte, lungo il parcheggio nella lunghezza di circa 118m con la pertinente banchina, in conformità alla cartina grafica, parte integrante (allegato) del presente decreto, |
| c parte di mare: | area tra Riva del Sole e il limite parallelo dell'acquatorio, distante circa 118m da Riva del Sole, in conformità alla cartina grafica (allegato) – parte integrante del presente decreto. |
| 6 Porto turistico (marina) di Isola:namembnost:  |  |
| a destinazione d'uso | porto turistico (marina) e porto sportivo (la gestione di tale parte del porto è regolata dal Decreto sulla concessione per la gestione e la costruzione di parti specifiche del porto (molo A e molo B) (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 1/10, 2/14), |
| b parte di terraferma: | superfici dal bacino per il sollevamento dei natanti, terreno a nord degli edifici degll'ex stabilimento industriale »Argo«, area del parco Arrigoni e i terreni a nord dell'albergo Delfin fino al frangiflutti n. 1, frangiflutti nn. 1 e 2 e molo A e molo B, |
| c parte di mare: | comprende la superficie del mare, delimitata dagli impianti sulla terraferma, alla parte esterna invece dal confine del corridoio di accesso ovv. acquatorio del porto n. 2. |

1. In conformità alla Parziale concessione acquea n. 35534-3/2010-4 del 5 marzo 2010 e alla delibera di modifica della Parziale concessione acquea n. 35534-6/2012-8 del 30 ottobre 2012, la superficie del mare del porto di cui ai punti da 1 a 6 del quinto comma del presente articolo è definita con le coordinate di Gauss-Krüger, che sono parte integrante e allegato del presente decreto e della concessione acquea prot. n. 35534-12/2014-8, 35534-15/2014-6, datata 17 dicembre 2014.
2. Le specificazioni delle parti del porto di cui al presente articolo sono conformi al testo del presente articolo del decreto, e sono stabilite nella cartina grafica in scala 1:2500, parte integrante e allegato del presente decreto. Il porto peschereccio è segnato in detto allegato con tratteggio.«

Articolo 2

Si modifica l'articolo 46 che recita ora come segue:

»Articolo 46

Nel caso in cui nel porto comunale di cui ai punti dall'1 al 5 del quinto comma dell'articolo 4 del presente decreto:

* un'imbarcazione sia ormeggiata o ancorata nel porto locale senza disporre del necessario permesso o contratto,
* un'imbarcazione ormeggiata nel porto locale non sia opportunamente mantenuta (sia in parte o completamente affondata), oppure risulti indecorosa,
* un'imbarcazione o altro oggetto occupi la superficie adibita alla manutenzione dei natanti o altra superficie portuale su terraferma, senza disporre del necessario permesso del prestatore del servizio pubblico o in difformità del medesimo,
* non sia stato versato, entro le scadenze previste, il corrispettivo dovuto per l'imbarcazione ormeggiata o ancorata,

il gestore ha l’obbligo di avvisare il proprietario dell’imbarcazione in merito alle irregolarità per iscritto con consegna e stabilire il termine di rimedio a tali irregolarità.«

 Articolo 3

Si modifica l'articolo 47 che recita ora come segue:

»Articolo 47

1. Se il proprietario non provvede a rimediare le irregolarità di cui all'articolo 46 nel termine prestabilito, il gestore informa per iscritto l'Ispettorato e vigilanza del Comune di Isola che è tenuto a rilasciare la determina sull'immediata eliminazione coatta dell'imbarcazione, dell'oggetto o del veicolo dal porto e la sua custodia provvisoria in un luogo sicuro, il tutto a spese dell'utente.
2. L'Ispettorato e vigilanza del Comune di Isola è tenuto a informare l'Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia in merito alla determina di cui al primo paragrafo.«

Articolo 4

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: ……….

Data: ……….

Il Sindaco

**Danilo MARKOČIČ**